

N. 2891/2018



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO

TRA

TIZIA rappresentato e difeso dall'avv.to CAPUTO FRANCESCO PAOLO, come da procura in atti e da

RICORRENTE

E

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXX (c.f.) assistito e difeso dall'avv. (c.f.) e da avv.

CONVENUTO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.04.2018, TIZIA adiva il Tribunale del lavoro di Trani convenendo il Comune di XXXXXXXX ed esponendo quanto di seguito.

La ricorrente riferiva di aver lavorato fino all'anno 2012 come dipendente dell'Ufficio Legale del Comune convenuto in giudizio e di essere, all'epoca del ricorso, dipendente della stessa Amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di Istruttore Amministrativo di livello economico C2; che il Comune di XXXXXXXX, in esecuzione dell'art. 27 del CCNL per il personale del Comparto delle regioni e delle Autonomie Locali successivo al 1999 nonché con Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 24.05.2002, adottava il regolamento disciplinante la corresponsione dei compensi agli avvocati e agli altri componenti dell'avvocatura comunale derivanti dalle sentenze favorevoli dell'ente; che tale regolamento veniva in seguito modificato e integrato, prevedendo la quota spettante ai dipendenti non professionisti a titolo di trattamento accessorio pari al 10% delle somme



liquidate agli avvocati comunali; che la predetta quota veniva applicata dal Comune soltanto fino all'anno 2012, mentre negli anni 2013 e 2014 la quota in oggetto veniva soltanto riconosciuta ma non liquidata.

Dunque, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare di essere creditrice nei confronti del Comune di XXXXXXXX della somma complessiva di euro 3.005,05 a titolo di compensi dovuti per anni 2013 e 2014 così come derivanti dal 10% delle competenze legali spettanti agli avvocati dell'ente per sentenze favorevoli oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dovuto fino a quello dell'effettivo soddisfo tanto per gli anni 2013 e 2014 quanto per l'anno 2012; con il favore delle spese di lite.

Il Comune di XXXXXXXXXX non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.

Acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente, all'udienza odierna la causa veniva decisa.

Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Comunale di XXXXXX n. 192/2002, *“le somme liquidate agli avvocati comunali saranno devolute per il 90% agli stessi professionisti dipendenti secondo criteri di ripartizione proporzionale; il restante 10%, al fine di assicurare l'efficienza e la produttività del personale dipendente non professionista, sarà devoluto agli altri dipendenti dell'Avvocatura Comunale, in base alle presenze, alla qualifica rivestita e all'apporto effettivamente dato che sarà valutato dall'Avvocatura”*.

E, perimenti, l'art. 18 del medesimo regolamento circa le modalità di liquidazione delle predette somme ribadiva che al personale dipendente non professionista sarebbe stato devoluto il 10% delle somme spettanti agli avvocati comunali, secondo criteri e presupposti summenzionati.

Premesso che l'Avvocatura Comunale, con nota del 06.12.2012 protocollata n. 80599, *“concordemente esprimevano una valutazione paritaria, in merito all'apporto effettivamente dato nell'attività amministrativa di loro competenza, degli altri componenti dell'Avvocatura”* tra cui proprio il ricorrente *“ai fini della liquidazione e del pagamento, unitamente agli altri parametri della presenza e della qualifica rivestita, del 10% delle somme da devolvere allo stesso personale amministrativo”*, ne deriva che TIZIA aveva diritto (come pure successivamente riconosciuto dal Comune di XXXXXXXX nella busta paga di Marzo 2018 offerta in comunicazione dalla ricorrente) all'erogazione in suo favore da parte dell'ente dell'indicato 10%, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali maturate.



Parimenti, lo stesso credito va riconosciuto alla ricorrente per gli anni 2013 e 2014, anni per i quali, in verità, lo stesso Comune riconosceva (con determinazioni dirigenziali n. 02017 del 30.12.2013 e n. 1729 del 02.12.2014) la spettanza della percentuale di competenza professionale maturata dalla TIZIA e, altresì, provvedeva ad accantonare i relativi importi omettendo però di liquidarli.

Allora, considerato che il regolamento di cui sopra non è mai stato modificato e/o disapplicato se non per adattarlo alle tabelle aggiornate dei compensi professionali degli avvocati, ne consegue che il Comune di XXXXXXXX non ha adempiuto agli obblighi regolamentari previsti, omettendo di liquidare il favore della ricorrente le somme cui ancora va creditrice nei termini qui di seguito.

A fronte di sessantatré presenze nell'anno 2012, la ricorrente ha maturato un credito da lavoro dipendente pari a euro 580,25 (già corrisposto) oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali ancora da corrispondere; a fronte di centosettantotto presenze nell'anno 2013, la ricorrente ha maturato un credito da lavoro pari a euro 1.450,70; a fronte di duecentoquattro presenze nell'anno 2014, la ricorrente ha maturato un credito da lavoro pari a euro 1.554,35.

A nulla può servire la giustificazione del Comune comunicata con nota n. 4318 del 18.01.2018 in quanto la Suprema Corte ha più volte precisato che i pareri del MEF non possono né devono ritenersi vincolanti sia per le amministrazioni pubbliche che per gli organi giudicanti, in quanto meri pareri e non leggi o sentenze.

Concludendo, allora, in forza di tutte le ragioni in disamina, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIA, con ricorso depositato il 19.04.2018, nei confronti del COMUNE DI XXXXXXXX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di XXXXXXXX al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 3.005,05 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condanna, altresì, il Comune di XXXXXXXX al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Trani, il 12/11/2019



Sentenza n. 2132/2019 pubbl. il 18/11/2019
RG n. 2891/2018

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore

